

SERVITU' MILITARI - D.Lgs. N. 66 del 15.03.2010

NOTE ESPLICATIVE SU:

- PROCEDURA DI PAGAMENTO CONTRIBUTI AL COMUNE;
- DOMANDE DI INDENNIZZO DA PARTE DI PRIVATI;
- PROCEDURA DI PAGAMENTO INDENNIZZI.

-0--00---000-----0----000---00--0-

1. CONTRIBUTI AL COMUNE

Al Comune che al 1° gennaio risulta gravato da servitù militari, ritualmente imposte tramite deposito di specifico decreto impositivo, spetta il contributo annuale previsto dalla Legge in titolo (art.329).

Tale contributo viene corrisposto direttamente presso la Tesoreria comunale, senza che vi sia necessità di specifica richiesta in tal senso.

2. DOMANDE DI INDENNIZZO DA PARTE DI PRIVATI

a. Modello di domanda di indennizzo e validità

La domanda di indennizzo da parte di proprietari di beni gravati da servitù, deve essere presentata dai medesimi al Comune in cui sono ubicate le proprietà asservite, **utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione Militare.**

La suddetta domanda, redatta in ogni caso dal proprietario, può eventualmente essere presentata al Comune anche dal conduttore dei terreni, il quale può chiedere al preposto Ufficio comunale di essere informato dei pagamenti effettuati in favore del proprietario; ciò, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 325 comma 4 del D.Lgs. 66/10, nel caso in cui il fondo sia stato concesso in conduzione prima dell'imposizione delle limitazioni, il proprietario deve corrispondere al conduttore parte dell'indennizzo in rapporto all'eventuale danno subito.

L'ammontare dell'indennizzo verrà comunque corrisposto ai soli proprietari (e non ai conduttori). La domanda è assoggettata all'imposta di bollo; è pertanto opportuno che i soggetti proprietari di piccole porzioni di terreno, minime quote di comproprietà ovvero terreni a scarso reddito valutino l'effettiva convenienza a presentare domanda d'indennizzo, considerato il rischio di ricevere un indennizzo inferiore al valore della marca da bollo (€ 16,00).

Pertanto, al fine di agevolare gli aventi diritto riguardo alla valutazione sulla convenienza economica di presentazione dell'istanza di indennizzo, l'Amministrazione Militare produce apposito prospetto analitico (denominato "*Indennizzi massimi per particella asservita*") dal quale si desume sia l'importo annuo che l'importo totale su tutto il periodo di asservimento (quinquennio), spettante per ciascuna particella catastale gravata da servitù; tale prospetto verrà inviato al Comune, via posta elettronica, non appena disponibile.

La domanda d'indennizzo mantiene la sua validità per l'intero quinquennio di servitù.

Le domande dovranno pervenire, a cura del Comune, al seguente indirizzo:

AERONAUTICA MILITARE ITALIANA
COMANDO I REGIONE AEREA
Ufficio Territorio e Patrimonio
Piazza Novelli n° 1 - 20129 MILANO

Le domande pervenute verranno raccolte per “comune asservito” e per “annualità” e concorreranno (a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione e per il solo periodo di imposizione delle limitazioni) al calcolo dell’ammontare da stanziare annualmente per la corresponsione degli indennizzi.

b. Sottoscrizione della domanda

La domanda deve essere sottoscritta esclusivamente dal proprietario, comproprietario o dal legale rappresentante nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica (enti, società, istituti, ecc.).

Casi particolari:

(1) Persone fisiche minori di età/interdette/inabilitate:

nel caso in cui il proprietario sia una persona fisica, minore di età o interdetta, la domanda deve essere sottoscritta dalla persona che esercita la potestà o la tutela; nel caso di minore emancipato o inabilitato la domanda deve essere sottoscritta dal curatore.

(2) Imprese individuali e società:

nel caso in cui il proprietario sia un’impresa individuale, la domanda deve essere sottoscritta dall’imprenditore; nel caso in cui il proprietario sia una società, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante; in ambo i casi, la domanda deve risultare completa di:

- denominazione / ragione sociale della ditta;
- codice fiscale / partita IVA della medesima;
- documentazione comprovante i poteri di firma del sottoscrittore.

(3) Istituti ed enti religiosi:

nel caso in cui il proprietario sia un istituto e/o ente religioso, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

c. Modifiche della proprietà

Ai sensi dell’art. 325 comma 14 del D.Lgs. 66/10, i proprietari che hanno presentato regolare domanda, sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Militare nonché al Comune (ai fini della correttezza nella corresponsione degli indennizzi), le modifiche che intervengono nel corso del quinquennio in capo alla proprietà, per effetto di compravendita, frazionamenti/accorpamenti, cessione, donazione, successione, ecc..

Qualora il proprietario sia persona giuridica, dovranno essere comunicati anche ulteriori eventi quali la liquidazione, il fallimento, le modificazioni di ditta, denominazione o ragione sociale, il cambiamento del legale rappresentante ecc..

d. Proprietà in comunione

Per i terreni in comunione, ogni comproprietario interessato ad ottenere l’indennizzo deve presentare domanda solo per la propria parte (o quota) di proprietà.

e. Domande cumulative

Non sono ammesse domande cumulative, ossia domande sottoscritte da più proprietari / comproprietari.

3. PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

a. Generalità procedurali

In via preliminare si fa rilevare che **il diritto al pagamento degli indennizzi in questione è colpito da prescrizione quinquennale e che non è possibile dar corso a pagamenti caduti in prescrizione a meno di adeguata interruzione della medesima.**

Ciò premesso, nei primi mesi di ogni anno lo scrivente, sulla base delle domande d'indennizzo pervenute, comunica alla propria Direzione dei Lavori e del Demanio di Roma (GENIODIFE) l'ammontare totale necessario al pagamento degli indennizzi spettanti ai privati a fronte delle limitazioni vigenti nella precedente annualità, al fine di consentire la corresponsione di tali somme con cadenza annuale.

Il successivo corso dei pagamenti viene ad essere determinato dalla predetta Direzione in ragione della effettiva disponibilità, nel corso dell'esercizio finanziario, sul pertinente capitolo di spesa.

Infatti, compatibilmente con lo stato della "cassa", la predetta Direzione, tramite l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero Difesa (BILANCENTES) e mediante il "*sistema informativo di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni*" (SICOGE) della Ragioneria Generale dello Stato, dispone l'emissione di appositi ordini di accreditamento in favore dei Sindaci dei Comuni asserviti; in tale occasione la Direzione indica inoltre la possibilità del Sindaco di prelevare, con buoni a proprio favore, quelle somme il cui importo risulti inferiore ad € 10,33 (la corresponsione di importi di piccola entità segue tuttavia regole di amministrazione locale).

A fronte di tali ordini di accreditamento il Sindaco riceve, in qualità di "Funzionario Delegato" (le cui responsabilità si omette di richiamare in questa sede in quanto ritenute note), la disponibilità di una somma complessiva da utilizzare per la corresponsione delle somme spettanti ai diversi beneficiari.

Qualora il Comune non riesca a soddisfare tutti i creditori entro l'anno e sia quindi necessario mantenere utilizzabili le aperture di credito anche per l'anno successivo, il Comune stesso è tenuto a compilare il modello 62 C.G. e ad inviarlo entro il 31 gennaio ai seguenti indirizzi:

- Direzione dei Lavori e del Demanio - P.zza della Marina, 4 - 00196 ROMA;
 - Ufficio Centrale del Bilancio presso Min. Difesa - Via XX Settembre, 123 - 00187 ROMA;
- Diversamente, le somme non saranno più utilizzabili.

Le Amministrazioni Comunali sono comunque tenute a fornire il rendiconto delle aperture di credito ricevute e delle somme erogate; ciò avviene inviando allo scrivente i seguenti documenti:

- Modello 27 C.G. ;
- Modello 62 C.G. (nel caso in cui sia stato compilato).

E' compito ed onere dell'Amministrazione Comunale interessata, provvedere all'adempimento di tutte le procedure necessarie a garantire la costante operatività sul citato servizio SICOGE al fine di consentire la regolare erogazione degli indennizzi agli aventi diritto .

b. Verifica/conferma sul titolo di proprietà dei terreni asserviti

L'importo dell'indennizzo da corrispondere ai proprietari dei terreni assoggettati a servitù militari è funzione, tra l'altro, dei seguenti parametri:

- periodo di possesso;
- quota di proprietà.

Al riguardo non può escludersi in via assoluta che qualche proprietario, contravvenendo all'obbligo di legge appositamente richiamato e debitamente sottoscritto in sede di istanza d'indennizzo (vds. p.fi 2.a e 2.c), abbia invece tralasciato di notificare all'Amministrazione Militare e/o al Comune eventuali riduzioni dei parametri di cui sopra che siano intervenute nel corso del periodo cui vengono riferiti i prospetti di liquidazione.

Nel caso, l'importo effettivamente spettante (ovvero quello da liquidare) risulterebbe inferiore a quello indicato nei prospetti di liquidazione forniti.

Onde evitare di corrispondere somme non dovute, criteri di buona amministrazione fanno quindi ritenere opportuno che, prima dell'effettivo pagamento degli indennizzi nei termini indicati nei prospetti di liquidazione, venga richiesta ai beneficiari conferma di aver mantenuto inalterata la proprietà degli immobili asserviti (terreni) per l'intero periodo riportato nei medesimi prospetti; tale conferma potrebbe essere acquisita unitamente alla conferma del domicilio, delle coordinate bancarie ecc..

Al fine di agevolare le verifiche in tal senso, lo scrivente fornisce, contestualmente ai prospetti di liquidazione, elenchi riepilogativi contenenti l'elenco delle particelle asservite per ogni singolo beneficiario ed il periodo di asservimento.

In caso di accertata variazione l'Amministrazione Comunale non procederà alla liquidazione del relativo importo, comunicando a questo Ufficio i dati necessari per la rettifica delle relative spettanze.

Le somme che, per effetto delle suddette variazioni, non dovessero risultare utilizzate, andranno in economia di bilancio dello Stato.

c. Pagamento agli eredi del beneficiario.

Per procedere al pagamento delle somme a beneficiari d'indennizzi che siano deceduti (ed il cui nominativo sia incluso negli elenchi inviati), viene ritenuto sufficiente che gli eredi presentino una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con cui attestino la loro qualità di eredi (e la quota ereditata), accompagnata da una copia del documento di identità.

Pertanto il Comune potrà procedere sulla base di quanto rilevabile da tale dichiarazione (da conservarsi agli atti), comunicando alla Tesoreria dello Stato i nominativi, le coordinate bancarie e l'importo spettante a ciascun erede (ripartendo la somma liquidata al *de cuius*).

In merito si precisa comunque che qualora al *de cuius* non fosse stato liquidato l'indennizzo per l'intero periodo di validità del Decreto, ciascun erede ha diritto a presentare autonoma domanda d'indennizzo; in tal modo, verranno liquidati direttamente al nuovo proprietario gli indennizzi spettanti a partire dal primo giorno non liquidato al *de cuius* fino al termine di validità del Decreto. In tale ultima ipotesi, poiché nella domanda d'indennizzo è già presente una dichiarazione sostitutiva - con cui si attesta la qualità di proprietario, la data di acquisizione e la percentuale di proprietà - la dichiarazione sostitutiva più sopra richiamata diviene ovviamente superflua (è tuttavia utile, a maggior chiarimento, che nelle note poste alla fine del modello di domanda si segnali di aver acquisito il diritto di proprietà per successione di un beneficiario deceduto).